# GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI FEDERLEGNOARREDO Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento

#### TITOLO PRIMO

Costituzione, scopi, codice etico e carta dei valori

## Art. 1 – Costituzione

Nell'ambito della Federazione Italiana delle Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento (FederlegnoArredo) e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

## Art.2 - Scopi e Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori, siglabile anche GGI FLA, nel rispetto e nelle finalità indicate da FederlegnoArredo, persegue i seguenti scopi:

- Approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, tecnici del settore industriale, al fine di completare e perfezionare la preparazione necessaria all'imprenditore;
- ❖ Diffondere la cultura d'impresa come fondamentale fattore di sviluppo della società;
- Rafforzare nei suoi iscritti la coscienza della validità della libera iniziativa e la consapevolezza della funzione sociale, economica e politica dell'imprenditore;
- Rafforzare in se stessi e nei confronti del mondo non imprenditoriale la consapevolezza e la coscienza della validità della funzione sociale, economica e politica dell'imprenditore;
- ❖ Accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura di impresa;
- Favorire la formazione e l'affinamento dello spirito associativo e contribuire all'attività della Federazione con azioni ed apporto di idee.

Al fine di perseguire gli scopi descritti, il Gruppo Giovani Imprenditori promuove, in armonia con gli indirizzi della Federazione, tra le altre, le attività di seguito riportate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Organizzazione di convegni, incontri, dibattiti, visite aziendali, settoriali ed extra settoriali ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale;
- Sviluppo della conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività della Federazione, favorendone la partecipazione negli organi statutari e alle manifestazione ed eventi dalla stessa organizzati;
- ❖ Istituzione, ove ritenuti necessari, di gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- ❖ Diffusione dei valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università:
- ❖ Favorire i collegamenti dei Giovani Imprenditori con diversi organismi federali, confederali ed internazionali.

### Art.3 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, i Giovani Imprenditori danno piena e completa attuazione a quanto stabilito dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria, ai quali si fa espresso rinvio.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza alla FederlegnoArredo.

## TITOLO SECONDO

## Componenti del Gruppo Giovani Imprenditori

## Art. 4 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo le persone che operano in aziende iscritte a FederlegnoArredo e siano in regola con i pagamenti delle quote associative, che abbiano un' età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far iscrivere dei Giovani Imprenditori, la cui azienda non sia iscritta a FederlegnoArredo, a patto che si impegnino a far aderire l'azienda stessa alla FederlegnoArredo entro sei mesi dall'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Qualora trascorsi i predetti sei mesi, per qualsiasi motivo, l'azienda non perfezionasse la propria iscrizione a FederlegnoArredo, l'adesione del Giovane Imprenditore si considererà nulla.

#### Art. 5 – Modalità di ammissione

Le domande di ammissione devono essere rivolte al Presidente del Gruppo.

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo predisposto dalla segreteria del Gruppo, delibera a proprio insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Le delibere di rigetto dovranno essere motivate.

### Art. 6 – Quota associativa

È facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione al fine di sviluppare l'attività dell'associazione. L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

# <u>Art. 7 – Cessazione dell'appartenenza</u>

L'appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori cessa:

- Al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- Per dimissioni;
- Per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art.4;
- Per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
- Per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due consiglieri del Gruppo e motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria.

# TITOLO TERZO Organi

## Art. 8 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente:

#### SEZIONE I – ASSEMBLEA

# Art. 9 - Convocazione e validità

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria:

- a) su richiesta del Presidente;
- b) su richiesta della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta di almeno un terzo dei soci, fatta al Consiglio Direttivo per iscritto specificandone l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con l'indicazione per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- In prima convocazione quando sia presente, anche mediante delega, almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che rispettino i requisiti di appartenenza di cui all'art.
  4 del presente Regolamento;
- In seconda convocazione con qualunque numero di presenti o rappresentati

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

### Art. 10 – Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) Eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative (ove previste);
- d) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- e) Decidere l'eventuale scioglimento del gruppo, previa comunicazione di tale intendimento al Consiglio Direttivo di FederlegnoArredo;
- f) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame

# Art. 11 – Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto a un voto. Il voto in Assemblea ordinaria e straordinaria è delegabile, la delega deve essere scritta e non è ammessa più di una delega per ogni partecipante.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

### SEZIONE II – CONSIGLIO DIRETTIVO

## Art. 12 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 8 membri eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

#### Art. 13 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – almeno dieci giorni prima dell'Assemblea alla Segreteria del Gruppo che provvederà alle verifiche di cui al successivo art.18.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo la cui azienda risulti regolarmente iscritta a FederlegnoArredo e che abbiano maturato almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà, attraverso comunicazione scritta, - anche via fax o posta elettronica - gli associati ad integrare le liste con nuove candidature.

## Art. 14 – Norme per l'elezione del Consiglio

La segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate. I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti. Nell'assegnazione dei posti in Consiglio Direttivo viene riservato, ove espresso da una candidatura, un posto di Consigliere per ogni settore merceologico rappresentato dalle singole Associazioni statutarie di FederlegnoArredo di appartenenza al candidato che riceverà il numero maggiore di voti nel rispettivo settore di inquadramento (associazioni di settore statutarie di FederlegnoArredo: Assarredo, Assobagno, Assoimballaggi, Assolegno, Assoluce, Assopannelli, Assufficio, ASAL Assoallestimenti, Edilegnoarredo e Fedecomlegno).

Qualora non tutte le associazioni siano rappresentate da una candidatura, i posti restanti dei consiglieri vengono assegnati ai candidati che hanno raccolto il numero maggiore di voti in Assemblea. In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati, ballottaggio che sarà effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

#### Art. 15 – Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a 3 giorni. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Gruppo e si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, oppure ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di due quinti dei suoi Membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.

## Art. 16 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Eleggere il Presidente con votazione a scrutinio segreto;
- b) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- c) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Federazione, nonché negli organismi e commissioni interne ed esterne;
- d) Designare i rappresentanti del Gruppo nelle Commissioni Consultive;
- e) Nominare eventuali Commissioni per lo studio di particolari problemi e designare i rappresentanti del Gruppo tutte le volte che ne sia richiesto dal Presidente della Federazione presso Organi, Amministrazioni ed Enti di gualsiasi natura;
- f) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo ed alla cessazione della appartenenza al Gruppo nei casi previsti dall'art. 7;
- g) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o Rappresentanti del Gruppo;

#### Art.17 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) e g) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive o almeno a due terzi delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo subentra il primo dei candidati non eletti a scorrimento di lista. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà il socio con maggiore anzianità associativa. In caso di mancanza di sostituti si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione della Assemblea successiva, o tramite cooptazione diretta da parte del Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i trenta giorni successivi.

#### SEZIONE III – PRESIDENZA

# Art.18 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente un Consigliere avente almeno due anni di anzianità associativa nell'ambito del Gruppo Giovani Imprenditori alla data del Consiglio Direttivo Elettivo, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, e comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il Presidente del Gruppo è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Verrà nominato Presidente chi otterrà il maggior numero di voti. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente in caso di dimissioni o impedimento, sarà sostituito dal Consigliere con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.

### Art. 19 - Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- Rappresenta il Gruppo negli organi direttivi della Federazione;
- Rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni alla Federazione;
- ❖ Propone al Consiglio Direttivo la nomina degli eventuali Consiglieri Delegati, e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Federazione;
- Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- Coordina e predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- Coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;

#### SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

### Art. 20 – Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività. Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di Soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

# TITOLO QUARTO Gestione

#### Art. 21 – Segreteria

Alla segreteria del Gruppo provvede con proprio personale FederlegnoArredo, in accordo con il Presidente del Gruppo.

Il segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei presenti nella riunione successiva.

Il segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge le funzioni di collegamento con la base associativa.

#### TITOLO QUINTO

#### Disposizioni diverse e transitorie

### Art. 22 – Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 10, lettera e), e dall'ultimo comma dell'articolo 11.

#### Art. 23 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista nell'ultimo comma dell'articolo 11, previo parere favorevole dei competenti organi di FederlegnoArredo, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo di FederlegnoArredo.

# Art. 24 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di FederlegnoArredo e nei Regolamenti Nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione di questo Regolamento si pronunceranno i Probiviri di FederlegnoArredo la cui decisione sarà inappellabile.

## Art. 25 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori.